



## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 11.7.2018, n. 37802***

*Procedimento a carico del direttore generale e del procuratore speciale della società Adani S.p.A. per omicidio colposo, in relazione al decesso di un lavoratore che aveva contratto mesotelioma pleurico, in ipotesi di accusa correlato all'esposizione ad amianto subita dallo stesso alle dipendenze della Società.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ritiene invece corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa, in ragione dell'insussistenza, nel caso di specie, di decorsi causali alternativi e del fatto che il periodo di assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati, se considerato nel suo complesso, risultava sovrapponibile a quello in cui il lavoratore era risultato esposto ad amianto.

La sentenza di **condanna** pronunciata in primo grado e confermata in appello viene **annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione** che pur riconoscendo la sussistenza, nel caso di specie, del **nesso di causalità** tra le condotte omissive addebitate agli imputati e la patologia tumorale contratta dal lavoratore e causa del decesso, ritiene **fondati i ricorsi degli imputati in punto di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato**.

La Suprema Corte osserva subito come **le considerazioni spese dai giudici di merito a fondamento della ritenuta sussistenza del nesso di causa debbano ritenersi "adeguatamente argomentate, logicamente conducenti e tali da sottrarsi a censure in questo giudizio di legittimità"**.

Anzitutto, la Corte distrettuale avrebbe operato **"una scelta circostanziata e argomentata per la tesi della dose-dipendenza della patologia"**, in base alla quale **"tutte le successive esposizioni all'amianto nella fase di induzione del mesotelioma - nella fase di iniziazione e in quella successiva di promozione della malattia - assumono rilievo concausale nel prodursi della patologia"**.

In secondo luogo, i giudici di appello avrebbero altresì **"fornito un'ampia ricostruzione non solo del dato fattuale dell'esposizione del [lavoratore] all'amianto durante il periodo considerato ma anche del fatto che gli apporti scientifici e gli esami eseguiti (...) hanno consentito di accertare che la persona offesa morì per mesotelioma pleurico indotto da un'esposizione all'amianto che, pur qualificata come di entità medio-bassa, era stata idonea alla formazione della patologia"**, oltre ad avere accuratamente escluso la sussistenza di decorsi causali alternativi, sia in ambito lavorativo, sia in altri contesti.

Un aspetto, questo, che – rileva la Corte – non viene tuttavia espressamente affrontato nei ricorsi degli imputati che appuntano invece le proprie doglianze su altri temi e in particolare **(i)** sulla insussistenza di una posizione di garanzia, **(ii)** sulla irrilevanza causale del loro specifico apporto rispetto all'esposizione della vittima all'amianto e **(iii)** sulla natura non colposa della condotta.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 11.7.2018, n. 37802***

La Corte ritiene infondate le censure mosse dagli imputati, tanto in punto di sussistenza di una posizione di garanzia, quanto in relazione alla sussistenza del nesso causale.

A quest'ultimo proposito, la Corte osserva in particolare: *"è possibile nello specifico affermare la riferibilità causale, quanto meno, del comportamento omissivo oggetto di contestazione, tenuto [dagli imputati] nei periodi di rispettiva competenza durante i quali [il lavoratore] fu assegnato alle mansioni anzidette: periodi temporalmente alquanto ristretti, ma che si collocano in una vicenda nella quale è stato accertato che il periodo di esposizione del lavoratore all'amianto – durante il quale la patologia è stata necessariamente contratta - è stato, a ben vedere, di poco superiore"*.

Sul punto – precisa la Corte – posto che, secondo quanto emerso a dibattimento, **il lavoratore era stato esposto per un periodo di circa 27 mesi e che "le posizioni di garanzia degli imputati si sovrappongono a tale periodo rispettivamente, in ragione di circa 20 mesi [quanto a uno degli imputati] e di circa 8 mesi – quelli finali – quanto [all'altro imputato]" (...)** *"è praticamente certo che all'interno di tale arco temporale, che complessivamente copre per intero il periodo in cui [il lavoratore] fu assegnato alle già viste mansioni, deve essere collocata la fase di induzione della malattia, in assenza – si ribadisce – di decorsi causali alternativi"*.

A detta della Cassazione, il ragionamento dei giudici di merito si sarebbe dunque **"rigorosamente attenuto alla verifica della c.d. elevata probabilità logica (...)** *che costituisce la sperimentazione e il riscontro della credibilità dell'utilizzo della legge statistica e di quella scientifica nel caso specifico: una sperimentazione che, come noto, può concludersi per la mancanza di significato eziologico di una probabilità statistica elevata allorchè si accerti che un determinato evento sia riferibile a un diverso e ulteriore fattore causale, e che per converso potrà attribuire rilevanza decisiva anche a una probabilità statistica modesta, se il fattore causale che la rappresenta sia tuttavia l'unico che possa aver determinato l'evento"*.

Nel caso di specie, più in particolare, **"pur a fronte di un periodo di esposizione all'asbesto giudicato dagli esperti basso/medio-basso (ossia di un fattore causale statisticamente modesto), l'assenza di possibili fattori patogeni alternativi e, in specie, di altre e diverse situazioni di esposizione all'amianto ha consentito di affermare che l'unico fattore causale all'origine della malattia fu, nella specie, costituito da quanto avvenne nel periodo in cui la persona espletò le ridette mansioni a contatto con l'amianto presso la ditta Adani s.p.a. E poiché, per quanto si è detto, tale arco temporale – all'interno del quale si colloca la fase di induzione della malattia – è completamente coperto dai periodi in cui gli imputati assunsero le rispettive posizioni di garanzia, ne discende che il percorso argomentativo articolato sul punto dalla Corte territoriale deve ritenersi esente da censure ed anzi rigorosamente logico"**.

In ogni caso, come anticipato, la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo la fondatezza dei ricorsi con riguardo al tema della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rilevando in particolare che: *"la sentenza impugnata non si confronta con l'aspetto costituito dalla misura soggettiva della colpa ascrivibile [agli imputati], in relazione agli elementi caratterizzanti il caso di specie: non tiene, cioè, conto dell'esigibilità in concreto della condotta doverosa da parte degli odierni ricorrenti, avuto riguardo alle loro rispettive posizioni (di non diretto coinvolgimento operativo nell'attività produttiva della società), all'oggetto delle lavorazioni della Adani (in cui l'impiego dell'amianto aveva un rilievo accessorio) e alle conoscenze disponibili all'epoca delle condotte contestate circa i rischi dell'esposizione all'amianto"*.